

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Nuovi termini versamenti sospesi

L'Agenzia delle Entrate, attraverso una serie di risposte ai quesiti trasmessi da associazioni di categoria, dalle proprie Direzioni Regionali, nonché da operatori e altri contribuenti, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle diverse misure introdotte dal cd. "Decreto Rilancio". In particolare, ha chiarito le modalità di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, alla luce delle novità introdotte dal cd. "Decreto Agosto". (Circolare n. 25/E del 2020).

La Circolare affronta diversi temi relativi alle misure introdotte dal "Decreto Rilancio". Il punto 3.4, in particolare, riguarda la proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del "Decreto Cura Italia".

L'articolo 127 del "Decreto Rilancio" proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, del periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 e all'IVA del mese di marzo 2020, sospesi ai sensi dell'articolo 61 del "Decreto Cura Italia", a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall'emergenza Covid-19.

In base a tale proroga, i versamenti sospesi devono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, con un massimo di quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

Entro il 16 settembre 2020 devono essere eseguiti anche gli adempimenti contributivi sospesi dal medesimo articolo 61, comma 1.

Con specifico riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei suddetti versamenti è ampliata fino al 30 giugno 2020, mentre la ripresa dei medesimi è fissata al 16 settembre 2020, in un'unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, con un massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Studio Poppi

Sono, infine, prorogati al 16 settembre 2020, anche i termini di ripresa della riscossione dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per i soggetti individuati dall'articolo 62, commi 2 e 3 del "Decreto Cura Italia", nonché i termini dei versamenti individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, in scadenza dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

In particolare, i versamenti sospesi devono essere eseguiti in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione con un massimo di quattro rate mensili a decorrere dalla data del 16 settembre 2020.

I versamenti sospesi possono essere eseguiti nel più ampio termine senza applicazione di sanzioni ed interessi; tuttavia, in ogni caso, non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il cd. "Decreto Agosto" è stata prevista la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi. In particolare, i suddetti versamenti sospesi possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):

- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;
- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Ciascun contribuente beneficiario della sospensione, dunque, può, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

- per intero entro il 16 settembre 2020;
- per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti